

R.G. N. 8000 2017 V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE

composto dai Magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi	Giudice
Dott. Andrea Gana	Giudice rel

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa iscritta al n. 8000 del ruolo generale della volontaria giurisdizione per l'anno 2017, promossa da:

*****, nato il ***** in ***** , elettivamente domiciliato in VIA A.CERVI N.16 09128 CAGLIARI presso lo studio dell'avv. PACIFICO ROSALIA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo,

ricorrente

contro

***** , nata il ***** , in ***** , elettivamente domiciliata in ***** via ***** presso lo studio dell'Avv. ***** , che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

resistente

e con la partecipazione del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,

Intervenuto per legge

Nell'interesse di parte ricorrente: *“l'Ill.mo Tribunale voglia, ogni contraria pretesa ed eccezione respinta, disporre che il signor ***** non sia tenuto a corrispondere alcun importo in favore della signora ***** a titolo di assegno divorzile e di mantenimento ai figli ***** e ***** , con vittoria di spese ed onorari ai sensi dell'art. 91*

c.p.c. e con condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio con sentenza ovvero, in subordine, al pagamento di una somma equitativamente determinata sempre d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 1 e 3, c.p.c.”

Nell'interesse di parte resistente: “*l'Ill.mo Tribunale voglia:*

1) ri gettare il ricorso avverso poiché destituito di fondamento in fatto e diritto e confermare l'assegno divorzile in favore della moglie e l'assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio, così come stabilito dal Tribunale di Cagliari con sent. n. 2537/20 13;

2) vinte le spese e gli onorari del giudizio.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 23/10/2017, ***** ha domandato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898/1970, la modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza n. 484/2013 del Tribunale di Cagliari con la quale era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ***** in data *****, unione dalla quale sono nati ***** (il *****) e ***** (il *****), attualmente maggiorenni.

A sostegno della domanda, il ricorrente ha evidenziato che:

- la sentenza del Tribunale di Cagliari aveva posto a suo carico l'obbligo di corrispondere mensilmente un assegno divorzile pari ad euro 110,00 mensili e ulteriori 420,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (210,00 ciascuno);
- tale assetto dei rapporti patrimoniali non troverebbe più adeguata giustificazione, atteso il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, in quanto è attualmente gravato da una rata mensile di un prestito personale (scadenza 31/12/2019) pari ad euro 270,00, e dal canone di locazione di euro 300,00 mensili;
- inoltre, il mutamento in senso negativo è stato determinato anche dagli esiti dell'accertamento tributario disposto a suo carico dall'Agenzia delle Entrate, la quale ha accertato che erano state computate erroneamente le detrazioni fiscali spettanti per i congiunti, reputati non percettori di reddito, ma in realtà regolarmente impiegati;
- tale accertamento ha determinato un'esposizione verso l'Erario pari complessivamente a circa 1.000,00 euro, versati direttamente dal suo datore di lavoro nel mese di dicembre 2017;

- in tal modo, è venuto a conoscenza del fatto che ***** ha svolto attività lavorativa dall'anno 2008 e ha percepito redditi superiori a quelli stabiliti per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato;
- analogamente, *****, di anni 30, ha regolarmente lavorato sin dal 2008, mentre ***** (di anni 31) ha svolto attività lavorativa nel 2013 e nel 2014;
- in ogni caso, l'età raggiunta dai due figli deve essere ritenuta tale da determinare la cessazione dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori.

Quanto premesso, il ricorrente ha domandato la revoca dell'obbligo di corrispondere i descritti contributi economici in favore della resistente e dei figli, oltre all'adozione di una pronuncia ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3, c.p.c. in ragione del comportamento della controparte, caratterizzato quantomeno da colpa grave, la quale non gli ha comunicato tempestivamente il mutamento delle sue condizioni patrimoniali e di quelle dei figli.

Con comparsa di costituzione e risposta regolarmente depositata, ***** ha esposto che:

- dalla cessazione dell'unione coniugale ha cercato di rendersi autonoma economicamente, svolgendo dei lavori a termine che non le hanno consentito di raggiungere alcuna specializzazione, né un reddito tale da garantirle l'autosufficienza economica;
- attualmente, lavora presso la "*****", ma verrà licenziata entro il 2018;
- in data 29/8/2017, ha contratto un mutuo immobiliare per l'importo di 64.000,00 euro con rata mensile di euro 346,75;
- ***** , il figlio maggiore, si è laureato in filosofia, ma non ha ancora completato il percorso di specializzazione, dato che per poter svolgere l'attività di insegnamento, conforme alle sue aspirazioni, è tenuto ad acquisire ulteriori crediti formativi, mediante la frequenza di corsi di specializzazione;
- analogamente, *****, la quale ha scelto di non iscriversi all'università e di svolgere dei lavori saltuari che le consentissero di contribuire alle necessità della famiglia, ha individuato il percorso professionale che intende svolgere (parrucchiera), ha lavorato presso il salone "*****" con uno stipendio che le consentiva di aiutare la sua famiglia e di coltivare le sue aspirazioni, ma ha la necessità di frequentare ulteriori corsi di specializzazione che le consentano di lavorare autonomamente.

Quanto premesso, la resistente ha domandato il rigetto integrale del ricorso, con la conferma di tutte le statuizioni stabilite dalla sentenza n. 484/2013 del Tribunale di Cagliari.

Con ordinanza del 11/9/2017, il Collegio ha rilevato che le parti non hanno formulato istanze volte all'ammissione di prove orali e ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni al 22/1/2019. In tale udienza, sono stati assegnati i termini per il deposito di note conclusive e della documentazione reddituale aggiornata relativa alle parti e ai figli.

In data 5/4/2019, il procedimento è transitato nel ruolo del dott. Andrea Gana.

La causa, istruita con produzioni documentali delle parti, è stata tenuta a decisione all'udienza collegiale del 19/11/2019.

Il ricorso è in parte fondato e deve essere accolto secondo le argomentazioni che saranno ora esposte.

Preliminarmente, si osserva che nel procedimento ex art. 9 della legge n. 898/1970 è necessario accertare se sussistano circostanze nuove sopravvenute che abbiano alterato l'equilibrio determinato in sede di divorzio e che siano idonee a mutare il pregresso assetto realizzato con il precedente provvedimento, con riferimento ai rapporti patrimoniali tra le parti o in ordine alle condizioni stabilite con riguardo alla prole e al suo mantenimento.

Con riferimento alla domanda di revisione o revoca dell'assegno divorzile, si è anche osservato che è necessario *“non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi”* in modo da verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio determinato dalla sentenza divorzile, provvedendo conseguentemente ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della

contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10133 del 02/05/2007; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 787 del 13/01/2017).

Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto che venga dichiarato cessato l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile in favore di *****, evidenziando il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali e il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della resistente, la quale avrebbe lavorato ininterrottamente dal 2008.

Più nel dettaglio, il peggioramento delle sue condizioni reddituali, rispetto al momento in cui è stata assunta la pronuncia divorzile, è stato determinato dall'esposizione debitoria per un prestito personale, dai debiti con l'Erario e dall'onere rappresentato dal canone di locazione di euro 300,00.

Sul punto, è dirimente osservare che il ricorrente non ha fornito alcuna documentazione relativa al reddito percepito e agli oneri sostenuti al momento della pronuncia divorzile e all'esposizione debitoria eventualmente esistente all'epoca. Invero, la sentenza n. 484/2013 del Tribunale di Cagliari, regolarmente prodotta dal ricorrente, non include alcun riferimento alle condizioni patrimoniali di *****, limitandosi a recepire l'accordo già raggiunto all'epoca dalle parti.

Ne consegue che, in difetto della documentazione in parola, non è possibile effettuare alcun raffronto con l'attuale situazione reddituale del ricorrente, con la conseguenza che non può ritenersi provato un mutamento delle sue condizioni patrimoniali.

Pertanto, il ricorrente a sostegno della sua domanda ha allegato anche il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della resistente, la quale ha svolto attività lavorativa sin dal 2008 e sarebbe attualmente occupata presso la "I*****", società in cui sarebbe anche componente del consiglio di amministrazione, come attestato dalla relativa visura camerale prodotta regolarmente.

In ordine a tale aspetto, parte resistente non ha contestato che lo svolgimento di attività lavorativa costituisca un fatto sopravvenuto rispetto al momento della separazione, ma ha documentato di essere stata licenziata nel 2018 e non ha preso posizione in ordine a quanto emerge dalla lettura della visura camerale della società in questione, in cui è effettivamente indicata come componente del consiglio di amministrazione. Dalla lettura della documentazione reddituale della resistente emerge, peraltro, che nell'anno di imposta 2018 (nel corso del quale è stata licenziata) ha percepito un reddito da lavoro di circa 350,00 euro

mensili, nell'anno di imposta 2017 di circa 800,00 euro mensili e nell'anno di imposta 2016 di circa 500,00 euro mensili (come desumibile dall'estratto contributivo prodotto).

In questa prospettiva la sostanzialmente costante percezione di un reddito da lavoro, quantomeno dal 2016 al 2018, oltre a costituire pacificamente una circostanza sopravvenuta rispetto al momento della determinazione dell'assegno divorzile, consente di ritenere sussistenti i presupposti per una riduzione ad euro 55,00 mensili dell'importo dovuto dal ricorrente a titolo di assegno divorzile, tenuto conto della capacità lavorativa manifestata dalla *****, del tempo trascorso dal venir meno dell'unione coniugale e, altresì, della persistente non adeguatezza dei redditi da quest'ultima percepiti nel triennio in cui è documentata la percezione di un reddito. Si osserva, inoltre, che non può deporre in senso contrario alla riduzione dell'assegno divorzile, la circostanza per la quale dal 2017 la resistente è gravata dalla rata di un mutuo, atteso che verosimilmente un importo analogo veniva mensilmente speso anche in precedenza per far fronte alle sue esigenze abitative e a quelle dei figli; fermo restando che sarebbe stato comunque onere della ***** dimostrare l'effettivo peggioramento delle sue condizioni patrimoniali in ragione della contrazione del mutuo, fornendo al Collegio un quadro comparativo degli oneri sostenuti al momento della pronuncia divorzile e di quelli attuali.

Deve, pertanto, disporsi che il ricorrente, con decorrenza dalla data della domanda, versi alla resistente la somma di euro 55,00 a titolo di assegno divorzile, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat sul costo della vita.

Con riferimento alla domanda di revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, ***** e ***** (rispettivamente di 32 e di 31 anni) giova ricordare in tesi generale, che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, *“ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta”* (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1773 del 08/02/2012). In particolare, è necessario che tale accertamento abbia ad oggetto l'età, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in

particolare, la complessiva condotta personale tenuta dall'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età.

Nel caso di specie, è emerso pacificamente che ***** ha potuto intraprendere e completare un percorso di studi, culminato con la laurea in filosofia, conforme alle sue aspirazioni e inclinazioni, e che è inserito nelle graduatorie utili ai fini dell'espletamento dell'attività di insegnante. In tale quadro, considerata la sua età, la mancanza di allegazioni attuali in ordine a quanto sostenuto nel 2018 (ossia la necessità di acquisire ulteriori crediti prima di poter insegnare) inducono a ritenere che sia cessato l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento, avendo egli individuato una propria posizione autonoma sul mercato del lavoro, conforme ai suoi interessi e aspirazioni.

A conclusioni analoghe deve giungersi anche con riferimento a *****, rispetto alla quale è del tutto assente un percorso di formazione o di acquisizione di competenze lavorative. Come evidenziato dalla stessa resistente, la figlia minore delle parti ha da subito svolto lavori di tipo saltuario, giungendo già nel 2010 a reperire un'attività lavorativa stabile che le ha consentito di aiutare la famiglia e, al tempo stesso, di soddisfare le proprie inclinazioni e interessi. Ne consegue che, dalle stesse allegazioni della resistente, emergono circostanze fattuali significative, idonee a dimostrare come l'attuale posizione lavorativa di ***** sia il frutto delle sue scelte e sia conforme alle aspirazioni della medesima, con la conseguenza che non può dirsi ulteriormente sussistente l'obbligo del ricorrente di contribuire al suo mantenimento e che ulteriori costi, necessari per l'acquisizione di una maggiore professionalità, dovranno gravare sulla stessa *****.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, devono essere compensate nella misura di un quarto in ragione della reciproca soccombenza delle parti; la porzione residua deve essere posta a carico della resistente in base alla sua prevalente soccombenza. Deve, altresì, essere rigettata la domanda formulata ai sensi del 96, commi 1 e 3 c.p.c. da parte ricorrente: sul punto appare sufficiente ricordare come la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, primo o terzo comma, c.p.c., presupponga una condotta processuale particolarmente censurabile della controparte e la sua totale soccombenza che deve essere considerata in relazione all'esito finale della lite.

Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta essenzialmente una condotta extraprocessuale della parte, la quale anche prima dell'instaurazione del giudizio non avrebbe

spontaneamente comunicato di avere reperito un lavoro. Peraltro, è dirimente osservare come alla luce di quanto finora evidenziato, non sussista il presupposto dato dalla soccombenza integrale, atteso che è risultata in parte fondata la prospettazione di parte resistente volta ad evidenziare la persistenza del suo diritto a percepire un assegno divorzile.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

1. accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da ***** e, a parziale modifica della sentenza n. 484/2013 del Tribunale di Cagliari, revoca l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento dei due figli, con decorrenza dalla data della domanda;
2. dispone che ***** versi in favore di ***** la somma di euro 55,00 mensili, a titolo di assegno divorzile, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda e rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat sul costo della vita;
3. compensa per un quinto le spese di lite e condanna ***** a rifondere, in favore di *****, la somma di euro 2.880,00 quale compenso al difensore e di euro 98,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa dovuti come per legge.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 21/1/2020

Il giudice estensore

Dott. Andrea Gana

Il Presidente

Dott. Ignazio Tamponi